



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Distretto Scolastico n. 14
ISTITUTO COMPRESIVO "G. LEOPARDI" - SARNANO
Largo V. Crivelli - 62028 Sarnano (MC)

Tel. 0733 657814 - 659378

Cod. fisc. 83004030439

Fax 0733 657814

e-mail: mcic804006@istruzione.it

pec: mcic804006@pec.it

[http:// www.icsarnano.gov.it](http://www.icsarnano.gov.it)

Prot. n. 6085

Sarnano, 14/09/2017

AI DOCENTI

AI COORDINATORI DI PLESSO

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

E, p.c. AL PERSONALE DI SEGRETERIA

E, p.c. AL DSGA

ALL' INS. TE MAROZZI LUCIANA

ALBO SCUOLA

SITO WEB

OGGETTO: Osservanza degli obblighi di vigilanza.

Il dovere di sorveglianza e di vigilanza sugli alunni è precipuo a qualsiasi altro dovere definito dal CCNL Scuola.

Ai fini della vigilanza a tutela dei minori, la scuola provvede alla sorveglianza degli alunni fin dal loro ingresso, tenuto conto del grado di maturità e dell'età degli alunni, nonché delle condizioni ambientali, fino al subentro reale o potenziale dei genitori o da persone da essi delegati.

L'obbligo di vigilanza è un dovere che si esplica, innanzitutto, nel rispetto del proprio orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola durante tutte le attività e durante gli spostamenti all'esterno per le iniziative organizzate o autorizzate dalla scuola.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente e il collaboratore scolastico può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile e l'art.61 della legge 11/07/1980 e art. 61 della L. 312/80.

Al Dirigente Scolastico spettano compiti organizzativi e di controllo delle attività del personale nell'ambito generale della gestione delle risorse di cui è responsabile; tali compiti sono finalizzati alla prevenzione dei rischi prevedibili e si esplicano nelle cautele di tipo organizzativo affinché sia garantita la sicurezza degli alunni.

Al fine di prevenire fatti che possono comportare gravi responsabilità, si invitano le SS.LL. ad attenersi costantemente e con la massima diligenza alle norme che regolano gli obblighi di servizio connessi alla sorveglianza degli alunni.

In particolare, ferme restando tutte le altre incombenze a qualunque titolo dovute, si richiama l'attenzione sulle seguenti norme di comportamento:

1. VIGILANZA ENTRATA/USCITA ALUNNI

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell'edificio, si dispone la chiusura di eventuali cancelli esterni a ciascun plesso fino all'orario stabilito annualmente in base alle esigenze rilevate.

Giunto a scuola un alunno può uscire solo al termine dell'orario scolastico. Le famiglie degli alunni devono essere sicure che, una volta entrato a scuola, nessuno ne esca se non per necessità.

L'insegnante consente l'uscita anticipata dell'alunno dalla scuola, per eccezionali motivi, solo se prelevato personalmente dal genitore o da una persona maggiorenne, delegata per iscritto e, se non conosciuta, previa visione di un documento di identità al momento del ritiro.

La normale entrata a scuola è consentita **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**; i genitori degli alunni non trasportati che, per motivi di lavoro, hanno necessità, per i propri figli, di un'entrata anticipata a scuola debbono fare esplicita richiesta al Dirigente Scolastico presentando la documentazione necessaria e sensibilizzando i ragazzi a un comportamento corretto.

Gli alunni che vengono dalle frazioni con gli scuolabus possono entrare nell'edificio scolastico anticipatamente rispetto all'orario previsto dalla normativa e attendere l'inizio delle lezioni al riparo e al caldo. Una volta entrati nell'edificio scolastico non potranno più uscire e saranno controllati dai collaboratori scolastici ai quali dovranno assoluto rispetto.

Scuole dell'Infanzia e Primaria:

I docenti accompagneranno gli alunni all'uscita e li riconsegneranno personalmente ai genitori o a persona maggiorenne da loro delegata per iscritto. In caso di ripetuto non ritiro del minore entro un tempo congruo, e dopo comunque aver messo in atto tutte le più opportune azioni (documentabili) per risolvere il problema, si suggeriscono alcune possibilità da intraprendere:

- chiamare il Dirigente Scolastico per trovare le più opportune soluzioni.
- chiamare i vigili;
- avvisare i Carabinieri al n. 112.

Scuole Secondarie di I° grado:

I docenti accompagneranno gli alunni all'uscita fino alla porta principale d'accesso alla sede centrale.

Gli alunni sono invitati a rispettare scrupolosamente l'orario di inizio delle lezioni.

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro.

In caso di ritardo dei genitori, i docenti sono comunque responsabili degli alunni sino all'arrivo dei medesimi, coadiuvati dai collaboratori scolastici che, in caso di necessità, verranno incaricati di rintracciarli telefonicamente. In ogni caso, qualora il ritardo superi i 30 minuti potrà essere interessata la Polizia Municipale.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI

- a) Trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per ricevere i propri alunni e assisterli durante l'ingresso.
- b) Curare che le attività didattiche abbiano effettivo inizio/termine all'orario stabilito. L'insegnante lascia la scuola solo dopo l'affidamento di tutti gli alunni della propria classe, gruppo o sezione, ai genitori.
- c) Non allontanarsi dalla scuola per nessun motivo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato); nell'assentarsi dalla classe per un tempo che deve essere minimo (max. 5 minuti) gli alunni devono essere affidati ad un collaboratore scolastico o, nell'impossibilità di provvedere in questo modo, distribuiti nelle altre classi.
- d) Non è permesso scambiarsi le ore tra colleghi se non dopo autorizzazione del Dirigente. Gli eventuali cambi devono risultare sempre nell'apposito registro delle sostituzioni.

4. SORVEGLIANZA DURANTE LE LEZIONI

E' ovvio che durante l'orario di lezione l'insegnante è responsabile dell'incolumità dei propri alunni. In caso di eventodanno verificatosi in classe, egli è "non responsabile" solo quando, nonostante la presenza e la più assidua e abituale vigilanza in atto, l'evento stesso non poteva essere assolutamente evitato.

Durante l'attività didattica si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula.
- Per assenza breve e momentanea del docente dall'aula, va assicurata la sorveglianza del collaboratore sul piano.
- Va segnalata ai responsabili di plesso un'eventuale improvvisa necessità di sostituzione con altro docente per l'intera ora o giornata.
- La vigilanza sui minori diversamente abili, che risultino particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personale assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
- Inviare gli alunni ai servizi durante le ore di lezione solo in caso di reale necessità e per il tempo strettamente occorrente, dopo essersi assicurati della collaborazione del personale del reparto nella sorveglianza soprattutto di quegli alunni già noti per il comportamento "imprevedibile" (Scuola Secondaria di Primo Grado);
- Qualora i docenti ritengono utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al collaboratore del Dirigente o al Dirigente. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.
- Durante le ore di lezione, di norma, i docenti non possono ricevere i genitori, solo in caso di colloquio urgente e inderogabile, si affiderà momentaneamente la classe ai collaboratori di piano, previa autorizzazione del dirigente, collaboratore vicario o referente di sede.
- In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

5. CAMBIO DELL'ORA E SPOSTAMENTI.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

6. SORVEGLIANZA DEGLI AMBIENTI COMUNI

I collaboratori scolastici, qualora non impegnati in altre attività di servizio, svolgono un'attenta e assidua sorveglianza degli ambienti comuni (corridoi, atri, antibagni, ecc.) nei quali potrebbero trovarsi alunni non soggetti alla diretta vigilanza dei docenti.

Se vengono svolte attività che richiedono l'uso di spazi esterni e/o vicini all'aula per gruppi di alunni, il docente deve garantire la sorveglianza dei gruppi con il supporto dei collaboratori o quantomeno deve poter avere il controllo delle zone in cui sono dislocati i ragazzi.

Nei bagni la vigilanza spetta ai collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy, o del personale con incarico di assistenza agli alunni diversamente abili per bisogni a questi collegati.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante; grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche agli infortuni lievi che possono sembrare di secondaria importanza.

7. LA RICREAZIONE DELLA SCOLARESCA

I collaboratori scolastici curano la preventiva ricognizione delle aree dove si svolge la ricreazione degli alunni. Evitare il prolungamento dell'intervallo oltre l'orario stabilito.

L'intervallo è un momento di socializzazione, del quale deve essere costantemente salvaguardato il carattere educativo, nel rispetto delle regole; tuttavia è anche il periodo in cui più facilmente gli alunni possono farsi male, quindi è **doveroso prestare particolare attenzione sia al luogo sia alle modalità** in cui esso viene svolto. Nel caso in cui l'intervallo avvenga all'interno dell'edificio scolastico, gli alunni devono avere un proprio spazio definito (corridoio, atrio) entro cui muoversi; non è consentito agli alunni spostarsi in altri spazi diversi da quello stabilito per la propria classe, poiché, in tal caso, la vigilanza da parte dei docenti diventerebbe impossibile.

Durante l'intervallo l'insegnante deve essere fisicamente presente fra i propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che valgano a prevenire possibili incidenti.

Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisca un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Si provveda perciò a organizzare più postazioni dei docenti senza formare concentrazione "a capannello".

L'uscita e il rientro della ricreazione dovrà avvenire ordinatamente in presenza dell'insegnante.

8. EDUCAZIONE MOTORIA

Quando l'attività si svolge all'aperto, ad esempio, nel cortile della scuola, appare necessaria una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli o oggetti costituenti pericolo. In ogni caso è cura dell'insegnante sia proporre esercizi proporzionali alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi e organizzati.

9. RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA' IN AULA MULTIMEDIALE

Per evitare rischi infortunistici da contatti diretti con parti in tensione, gli insegnanti devono controllare visivamente l'integrità delle prese e degli interruttori delle aule nonché delle spine e dei conduttori di allacciamento delle apparecchiature didattiche elettriche (es. proiettori di diapositive, lavagne luminose, ecc.).

Per l'attività didattica nel laboratorio di informatica gli insegnanti devono sorvegliare gli alunni affinché non accedano a social network (facebook, twitter ecc) e a siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali.

10. RICOGNIZIONE D'AMBIENTE NEI DINTORNI DELLA SCUOLA

L'uscita dalla scuola per una ricerca d'ambiente pone in essere una situazione che è definita dai seguenti principali fattori: il luogo che si intende visitare, l'itinerario da percorrere, l'attività che si prevede verrà svolta dai ragazzi nel corso della ricognizione, il numero e l'età degli alunni e il loro abituale comportamento autonomo. In rapporto a tali fattori spetta agli insegnanti valutare se sussistano pericoli o difficoltà, di fatto prevedibili o probabili e, in ragione di ciò, selezionare le mete stabilendo adeguato servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca.

11. ACQUISIZIONE DELLE COSIDDETTE "LIBERATORIE"

E' fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, in gergo definite "liberatorie", che si sostanziano in formule di esonerazione da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi. Dette "liberatorie" non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell'Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Infatti, esse si risolvono in un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza degli alunni.

12. CONSENSO SCRITTO DEGLI ESERCENTI LA POTESTÀ FAMILIARE

I docenti sono tenuti ad acquisire il consenso scritto degli esercenti la potestà familiare per la partecipazione degli alunni a visite guidate o a particolari iniziative che si svolgono al di fuori del plesso scolastico.

13. ASSENZA DELL' INSEGNANTE DALLA SCUOLA

In caso di assenza di un docente, spetta, in primo luogo all'insegnante fiduciario e, in sua assenza, agli insegnanti del plesso, provvedere alla custodia degli alunni del collega assente fino all'arrivo dell'insegnante supplente. In linea di massima, il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l'abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni tra le varie classi, oppure, per brevi ritardi, l'affidamento della classe ad un collaboratore scolastico.

In nessun caso gli alunni presenti possono essere lasciati incustoditi né, tanto meno, rimandati a casa.

14. SCIOPERO DEGLI INSEGNANTI

In caso di sciopero è cura degli insegnanti trasmettere ai genitori, con congruo anticipo e su disposizioni della Direzione, le opportune informazioni circa le modalità di svolgimento dello sciopero stesso. E' altresì cura degli insegnanti accertarsi della presa visione della comunicazione da parte dei genitori. Gli insegnanti e il personale ausiliario in servizio nel giorno dello sciopero agevolano i genitori che accedono alla scuola per informarsi sulla presenza in servizio degli insegnanti dei propri figli.

Qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai genitori, gli alunni stessi sono trattenuti e vigilati da personale individuato dal Dirigente Scolastico.

In mancanza delle comunicazioni dei docenti non potrà essere garantito preventivamente alcun servizio, in tal caso si inviteranno i genitori a verificare l'effettivo ingresso dei ragazzi, in quanto la scuola non è in grado di stabilire anticipatamente le analitiche modalità del servizio per ciascuna classe.

Qualora non si verificano condizioni di ragionevole sicurezza i collaboratori scolastici provvederanno a contattare le famiglie per invitarli a prelevare il figlio da scuola per tutta la mattinata (o per l'orario preventivamente comunicato).

Il personale che si troverà nella classe di un docente che sta scioperando non potrà effettuare alcuna lezione ma si atterrà alla stretta vigilanza della scolaresca.

15. COMPITI DI VIGILANZA SUPPORTATI DAI COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante la momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

Assenza improvvisa dei docenti:

a. In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

b. In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario.

c. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi.

d. Il responsabile del plesso o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

e. I collaboratori scolastici, secondo organizzazione disposta da DSGA, cooperano con i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso, l'uscita e tutto l'orario scolastico, secondo incarichi specifici ricevuti e zone/aule di pertinenza specifica;

f. I collaboratori scolastici sono tenuti a partecipare alle prove di evacuazione per emergenza, secondo compiti e informazioni ricevuti dall'Istituto, da RSPP, ASPP, RLS.

g. Devono vigilare sugli alunni loro affidati in caso di particolare necessità e urgenza: classi scoperte, infortuni, malessere, alunni diversamente abili.

h. Le uscite anticipate di alunni richiedono la sorveglianza dei collaboratori: essi verificheranno la presenza dei genitori o di maggiorenti delegati che attendono l'alunno e faranno firmare sul libretto delle giustificazioni.

i. Durante l'orario scolastico, in caso di comportamenti scorretti, i collaboratori possono richiamare i ragazzi con forme consone e proporzionate all'episodio, tenendo presente che deve comunque trattarsi di un'azione educativa e non repressiva; segnaleranno sempre e in modo riservato la circostanza ai docenti.

l. Terminate le lezioni, i collaboratori verificano che nessuno degli alunni si trattenga e/o rientri immotivatamente all'interno del cortile o dell'edificio.

m. I cancelli d'accesso ai cortili devono essere costantemente chiusi durante le lezioni

n. I Collaboratori Scolastici sono tenuti all'identificazione e al trattenimento in atrio delle persone esterne che si presentano negli edifici durante l'orario scolastico.

o. I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare presso segreteria il mandato di eventuali tecnici chiamati dalla scuola o Comune per interventi straordinari o di manutenzione degli edifici, degli arredi, delle attrezzature, dei sussidi e utilizzeranno apposito registro.

p. Vanno identificati anche coloro che si presentano per appuntamenti, colloqui o sportello di segreteria e saranno indirizzati nelle zone della scuola destinate a tali funzioni.

16. PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO

In caso di infortunio leggero, l'insegnante affida l'alunno al collaboratore scolastico per il lavaggio, disinfezione e bendaggio della ferita o per l'applicazione del ghiaccio.

Qualora, invece, l'infortunio sia grave, l'insegnante valuta la gravità della situazione, pone in essere gli interventi più idonei che possono richiedere anche il ricovero urgente al Pronto Soccorso.

In quest'ultima evenienza, si ravvisa l'opportunità che, anziché ricorrere al mezzo proprio, si chieda l'intervento dell'ambulanza. Qualora, tuttavia, non si ravvisino gli estremi dell'urgenza, è necessario contattare telefonicamente il genitore il quale, per esperienza ormai consolidata, provvede personalmente ad accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso.

I genitori degli alunni devono essere, in ogni caso, prontamente avvisati.

In caso di incidente grave, la Dirigenza deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti.

L'insegnante presente al fatto compila il modulo di denuncia di infortunio e lo fa pervenire **tempestivamente** in Direzione.

17.DIFFUSIONE, AFFISSIONE, SCRITTI, MANIFESTI, VOLANTINI ECC.

E' vietata la diffusione e l'affissione di scritti, volantini, manifesti, ecc... all'interno della scuola senza la preventiva autorizzazione del DS.

E' ammessa l'affissione sul portone d'ingresso solamente di calendari e avvisi relativi allo svolgimento dell'attività didattica.

Siete pregati di far visionare qualsiasi volantino/manifesto ecc. alla scrivente che valuterà, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto, eventuale esposizione o distribuzione degli stessi.

Il Dirigente Scolastico
Maura Ghezzi

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del dgl n. 39/1993